

N. V.G. [REDACTED]



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA VOLONTARIA

La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. [REDACTED]	Presidente
Dott. [REDACTED]	Consigliere
Dr.ssa [REDACTED]	Consigliere relatore

riunita in Camera di consiglio nella data del 07.07.2023;

ha emesso, nella causa n. v.g. [REDACTED] pendente

tra

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED], ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in [REDACTED]
[REDACTED];

PARTE RICORRENTE

contro

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Longo (c.f. [REDACTED]), ed elettivamente domiciliato in Pisa,
Lungarno B. Buozzi 13;

PARTE RESISTENTE

PG
INTERVENUTO

il seguente

DECRETO

Premesso in fatto

I. Con decreto in data [REDACTED] il Tribunale di Pisa accoglieva parzialmente il reclamo di [REDACTED] volto ad ottenere la revoca del contributo al mantenimento del figlio [REDACTED] con restituzione dei versamenti medio tempore effettuati dall'agosto 2018 (data a partire dalla quale il figlio maggiorenne aveva stabilito la propria residenza presso il padre) e la revoca del contributo al figlio minore [REDACTED], il quale continuava a coabitare con la madre, attesa la parità economica delle parti.

In particolare, il Tribunale, rilevando che i redditi delle parti pari a circa [REDACTED] euro per il [REDACTED] (dipendente [REDACTED] e di circa [REDACTED] euro per la [REDACTED] ([REDACTED] e [REDACTED]) pure non risultando estremamente divergenti, tuttavia giustificavano il mantenimento di un minimo contributo del padre al mantenimento del figlio coabitante con la madre, 1) dichiarava cessato a decorrere dall'agosto 2018

l'obbligo di **[redacted]** di corrispondere a **[redacted]** la somma prevista a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio **[redacted]** 2) dichiarava **[redacted]** **[redacted]** obbligato a corrispondere a **[redacted]**, a decorrere dalla data sopra indicata, entro il 5 di ogni mese, la somma di € **[redacted]** a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio **[redacted]**, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat; 3) dichiarava i genitori tenuti a concorrere al pagamento delle spese straordinarie relative a entrambi i figli (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) in misura del 50% ciascuno, spese che, salvo quelle necessarie ed urgenti, dovevano comunque essere previamente concordate fra i genitori e successivamente documentate ai fini del rimborso; 4) respingeva la domanda restitutoria di parte ricorrente; 5) dichiarava le spese del procedimento interamente compensate, la Corte d'Appello.

Reclamava il provvedimento **[redacted]**, domandando alla Corte d'Appello di Firenze di condannare **[redacted]** a restituirgli la somma mensile versata di € **[redacted]** dal mese di agosto 2018, o dal giorno del deposito del ricorso introduttivo (**[redacted]**), oltre interessi, detratta la somma di € **[redacted]** a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio **[redacted]** dal mese di agosto 2018, nonché di revocare il provvedimento che prevedeva il versamento diretto da parte di **[redacted]** (datore di lavoro di **[redacted]**) della somma prevista a titolo di assegno di mantenimento dei figli, in quanto mancante dei requisiti ex art. 156/6 c.c. e di riformare, in caso di accoglimento, il regolamento delle spese di prime cure, attesa la sostanziale soccombenza della **[redacted]**.

Costituendosi, la **[redacted]** concludeva per il rigetto del reclamo e in via riconvenzionale, in accoglimento del proprio reclamo incidentale, tenuto conto delle migliorate condizioni economiche del **[redacted]** rispetto a quelle determinate al momento della fissazione del contributo di mantenimento, chiedeva che il contributo di mantenimento in favore del figlio **[redacted]** a venisse corrisposto a mezzo di trattenuta in busta paga e rimessa diretta del datore di lavoro, in una misura maggiore di € **[redacted]**.

La Corte d'Appello accoglieva parzialmente il reclamo proposto da **[redacted]** di e, per l'effetto, accertato il diritto di quest'ultimo alla ripetizione della metà del contributo già fissato per il mantenimento dei figli, a far data dall'agosto 2018, disponeva che **[redacted]** **[redacted]** gli corrispondesse la somma di € **[redacted]** al mese a far data dall'agosto 2018 fino al saldo; respingeva la domanda del **[redacted]** di revoca dell'ordine al proprio datore di lavoro di versamento diretto a mani della **[redacted]** del contributo al mantenimento del figlio **[redacted]**, disponendo nel contempo che detto ordine venisse limitato, a far data dall'agosto 2018, alla somma di € **[redacted]** mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT; dichiarava infine inammissibile il reclamo proposto da **[redacted]** e compensava le spese di lite.

Avverso il decreto della Corte fiorentina [REDACTED] proponeva ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) nullità del decreto per violazione degli artt. 153, 739 e 741 cpc avendo la Corte di Appello ritenuta erroneamente avvenuta la notifica alla ricorrente in data 11.06.19 del decreto del Tribunale di Pisa con conseguente erronea pronuncia di inammissibilità del ricorso incidentale per tardività; 2) nullità del decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. art 337-ter, 337-septies cc e 112 cpc per non aver la Corte di Appello proceduto d'ufficio ad esaminare le effettive condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e statuire in merito al contributo di mantenimento relativo figlio [REDACTED] a. 3) nullità per violazione e falsa applicazione degli articoli 545 cpc 447 cc 2033 cc. per avere la Corte d'appello negato natura alimentare alle somme versate a titolo di mantenimento dei figli e pertanto averne disposto la ripetizione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del [REDACTED], n. 2[REDACTED]1, accoglieva il primo motivo di ricorso con assorbimento dei restanti motivi. Rilevava che, non essendosi concretizzata la conoscenza legale dell'atto impugnato, non era iniziato a decorrere il termine breve di cui all'art. ex art. 739 c.p.c., tanto per cui il reclamo incidentale doveva ritenersi tempestivo.

I Giudici di legittimità hanno quindi cassato il provvedimento impugnato e rinviato alla Corte di Appello di Firenze per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

II. A seguito all'accoglimento del ricorso in Cassazione, [REDACTED] con atto di riassunzione ricorreva alla Corte di Appello di Firenze per chiedere la modifica del contributo di mantenimento in favore del figlio [REDACTED] a determinato dalla Corte d'appello di Firenze nella misura di € 100,00, a far data dalla domanda svolta in primo grado o dalla diversa data ritenuta di giustizia. Chiedeva altresì la condanna del [REDACTED] alla restituzione della somma di € [REDACTED] da questa versata al sig. [REDACTED] in esecuzione del decreto di appello.

A fondamento di tali richieste, evidenziava che le condizioni economiche delle parti non erano equiparabili in quanto, rispetto all'anno 2002, anno in cui era stato determinato per la prima volta il contributo per i figli a carico del padre nella misura pari a [REDACTED] euro, il reddito del [REDACTED] era raddoppiato, avendo egli goduto di un'importante progressione di carriera e percepito ingenti somme a seguito dell'esito favorevole del giudizio contro il suo datore di [REDACTED]; ciò trovava conferma anche nell'acquisto, da parte del resistente, di due immobili senza ricorrere a prestiti.

Aggiungeva altresì che erano sopraggiunte ulteriori circostanze che avevano amplificato il divario della capacità reddituale e patrimoniale delle parti:

- [REDACTED], all'epoca del ricorso del [REDACTED] ancora studente e convivente con il padre a cui quest'ultimo provvedeva con mantenimento diretto, aveva ottenuto un lavoro

all'estero, tant'è che, a partire da marzo 2022, si era trasferito a [redacted] e stava provvedendo in via del tutto autonoma ad ogni sua necessità;

- [redacted] era ancora studente universitario e viveva con la madre che vi provvedeva, fatta eccezione per i [redacted], in via esclusiva;

- [redacted] colpita da una grave patologia [redacted], aveva visto la contrazione del proprio reddito.

In ragione di tali circostanze domandava un incremento dell'assegno di mantenimento in misura maggiore a € [redacted] a far data dalla domanda in primo grado; chiedeva la conseguente condanna del G. [redacted] al pagamento delle somme non versate quale differenza per il contributo al mantenimento; chiedeva, altresì, la condanna del [redacted] alla restituzione in suo favore della somma di €. [redacted], corrisposta in esecuzione dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello.

III. Costituendosi in giudizio, il G. [redacted] contestava che tra le parti vi fosse sperequazione economica. Rappresentava che, quale dipendente delle F. [redacted] Stato, aveva uno stipendio fisso, pari ad € [redacted] circa, poco superiore a quello dell'Al. [redacted] che, come insegnante, guadagnava €. [redacted] al mese; dal punto di vista immobiliare, egli aveva ereditato dalla morte della madre solo una porzione di immobile a [redacted] che aveva venduto riscattando una piccola abitazione [redacted] ed acquistando [redacted] e comproprietà per [redacted], contraendo un mutuo quindicennale con rata mensile di [redacted]; l'Al. [redacted], invece, oltre ad avere un immobile di [redacted] [redacted] si [redacted]

Quanto ai figli, deduceva parte resistente che G. [redacted] non aveva acquisito una posizione lavorativa autonoma [redacted] ma vi aveva solo trascorso alcuni periodi formativi; infatti, il ragazzo risultava ancora iscritto all'Università di [redacted] in Smart Computing e Social Program con contratto di dottorato della durata dal [redacted] al [redacted]4.

Rilevava che la malattia della Al. [redacted] non poteva aver inciso sul trattamento economico della ricorrente, essendo la stessa lavoratrice dipendente al pari del G. [redacted], il quale, peraltro, soffriva della stessa patologia [redacted] [redacted] al [redacted]

Alla luce di siffatte considerazioni, parte resistente si opponeva alla richiesta di incremento dell'assegno di mantenimento del figlio E. [redacted]. Domandava altresì il rigetto della richiesta restitutoria promossa dalla Al. [redacted] non avendo gli importi riscossi assunto una concreta funzione alimentare in quanto la madre aveva beneficiato delle somme per un figlio che non conviveva più con lei e che veniva invece mantenuto dal padre.

IV. All'udienza del 07.07.2023 le parti, dando congiuntamente atto della possibilità di trovare un accordo, chiedevano un rinvio con concessione di termini per note difensive e repliche.

Stante il mancato accordo la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: *"conclude affinché la Corte di Appello di Firenze voglia 1) riformare il provvedimento del Tribunale di Pisa al punto 2- confermandolo per il resto - in ragione delle circostanze sopra dedotte, modificando il contributo di mantenimento in favore del figlio Gg. [redacted] da corrispondere alla sig.ra [redacted], a mezzo di trattenuta in busta paga e rimessa diretta del datore di lavoro del sig. Gabriele [redacted] di, in una misura maggiore di € [redacted] e comunque nella misura che sarà determinata di giustizia a far data dalla domanda in primo grado o da quando sarà ritenuto di giustizia atteso il mutamento delle condizioni intervenute nel frattempo. Conseguentemente condannare il sig. Gabriele [redacted] di al pagamento delle somme che risulteranno non versate quale differenza per il contributo al mantenimento; 2) condannare il sig. Gabriele [redacted] di alla restituzione in favore della sig.ra Maria Alterisio della somma di € 2.950,50, da questa ingiustamente versata al sig. Gabriele [redacted] di in esecuzione del decreto di appello oggi cassato; 3) In via istruttoria si insiste nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al datore di lavoro [redacted] spa degli atti relativi alla carriera del sig. [redacted] di, la cui evoluzione risulta dalle stesse buste paga prodotte, ivi compresi quelli di cui alla controversia di lavoro promossa dal Sig. [redacted] di, circostanza non contestata in primo grado. 4) Con vittoria di spese e onorari anche del giudizio di legittimità, in ragione della disposizione di cui alla sentenza".*

Il G. [redacted] di deducendo di avere subito, in seguito al suo pensionamento, una forte contrazione dei redditi (pari, da marzo 2023, ad euro 1.072,00 mensili), così precisava le proprie conclusioni: *"Nel merito: rigettare le domande tutte oggi spiegate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, In via principale, stante l'intervenuto trattamento di quiescenza in cui è stato posto nelle more il sig. Gabriele [redacted] di dal mese di marzo 2023 (doc. liquidazione pensione Inps), pensionamento che ha comportato una riduzione dei suoi redditi (da € [redacted] circa mensili ad € 1.072,00), a fronte delle entrate della signora Alterisio (non inferiori ad € 2.100,00), eliminare completamente l'obbligo di mantenimento precedentemente posto a carico del sig. Gabriele [redacted] di quale contributo perequativo al mantenimento del figlio [redacted] Andrea coabitante con la madre. Sempre in via principale ma subordinatamente, nel caso di rigetto della domanda principale: confermare che Gabriele [redacted] di è obbligato a corrispondere a Maria Alterisio, a decorrere dal mese di agosto 2018, entro il 5 di ogni mese, la somma di € [redacted] a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio [redacted] Andrea, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, o la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; confermare la condanna già emessa a danno di Maria Alterisio a*

restituire al sig. ~~Gabriele Gagliardi~~ la somma mensile versata di € ~~100,00~~ per mese a far data dall'agosto 2018, oltre interessi legali dal dì di ogni singolo pagamento, detratta la somma di € ~~100,00~~ a titolo di contributo perequativo per il mantenimento del figlio ~~Andrea~~, dal mese di agosto 2018 – somma peraltro già versata dalla madre pari ad € ~~100,00~~; Condannare la sig.ra ~~Maria Antonia~~ al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.

All'udienza del ~~07/07/2023~~ le parti discutevano oralmente la causa, concludendo come in atti, e la Corte tratteneva la causa in decisione.

Ritenuto in diritto.

Occorre preliminarmente esaminare il merito del reclamo incidentale proposto dalla ~~Antonina~~ nell'ambito del procedimento R.G. n. ~~182/2019~~, in quanto dichiarato tempestivo con l'ordinanza di rinvio n. ~~24/2017~~ della Corte di Cassazione .

Parte reclamante lamenta l'esigua quantificazione del contributo posto a carico di ~~Gabriele Gagliardi~~ per il mantenimento del figlio ~~Andrea~~, determinato nella misura di € ~~100,00~~. La richiesta di incremento del contributo non può, tuttavia, essere accolta. Come correttamente osservato dalla Corte d'Appello, le entrate delle parti sono da considerarsi sostanzialmente equivalenti, con una leggera sperequazione in favore del ~~Gagliardi~~. Tale circostanza emerge dalla documentazione fiscale agli atti, dalla quale risulta che ~~Antonina~~, nel 2017, era titolare di redditi da lavoro dipendente pari a ~~20.000,00~~ euro, mentre il ~~Gagliardi~~, nella stessa annualità, percepiva redditi pari a ~~30.000,00~~ euro annui. Nè può ritenersi avvenuto un miglioramento della situazione economica del resistente, negli anni successivi, tale da giustificare la modifica dell'assegno: non risulta, infatti, provato alcun avanzamento di carriera incidente sullo stipendio del ~~Gagliardi~~ il cui importo, facendo un raffronto tra le buste paga del 2018 e quelle del 2023 in atti, è rimasto pressoché invariato. Dal marzo 2023, il ~~Gagliardi~~ risulta inoltre percepire, a titolo di pensione, la somma mensile di € ~~100,00~~, con un'evidente contrazione delle sue entrate.

Su tale situazione economica non pare incidere in modo significativo il suo patrimonio immobiliare; il ~~Gagliardi~~ ha affermato di aver venduto l'immobile ~~Costiglianese~~, ereditato dalla madre, acquistando un immobile più grande sul quale grava un mutuo quindicennale con rata mensile di ~~1.000,00~~.

Quanto al figlio ~~Andrea~~ dai documenti in atti emerge che il ragazzo ha conseguito la laurea magistrale in ~~Giurisprudenza~~ e che, attualmente, svolge un dottorato in ~~Giurisprudenza~~, presso l'università ~~Ca' Foscari~~. Lo stesso risulta iscritto all'Università, in ~~Giurisprudenza~~, con contratto di dottorato della durata dal ~~01/09/2023~~. La titolarità delle borsa di studio connessa al dottorato

non appare sufficiente ad integrare il requisito dell'autosufficienza economica per il suo carattere temporaneo e per la sua funzione di contributo alle spese correlate all'attività di ricerca. Dunque, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui "[...] il conseguimento di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario, non è in grado di integrare il requisito della indipendenza economica" (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, n. 1448), Guido non può considerarsi economicamente autosufficiente.

In conclusione, considerando da una parte la riduzione delle entrate del Gagliardi conseguite al pensionamento e, dall'altra, la fruizione, da parte di Gagliardi, di una borsa di studio per il dottorato che, pur non rendendolo economicamente autosufficiente, riduce in parte il peso del suo mantenimento, la situazione del resistente è rimasta pressoché invariata.

Non risulta, dall'altra parte, l'allegato peggioramento della situazione economica dell'Gagliardi, rimasto privo di riscontro probatorio.

Non sussistono, di conseguenza, i presupposti per un incremento dell'assegno di mantenimento in favore di Gagliardi, né per la sua revoca, come richiesto dal resistente.

Devono altresì ritenersi insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di restituzione di €. 2.000,00 avanzata dalla reclamante. Sul punto, è da condividere quanto affermato dalla Corte d'Appello che ha ritenuto l'inapplicabilità al caso di specie del principio della irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento. L'allontanamento di Gagliardi dall'abitazione materna ha, infatti, fatto venir meno il diritto della madre ad ottenere il contributo al mantenimento del figlio che ha così perso la sua natura alimentare, assumendo i connotati dell'indebito oggettivo.

Deve quindi essere confermato il provvedimento impugnato e rigettate le domande di modifica avanzate dalla parti.

Avuto riguardo all'esito complessivo della lite sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, decidendo nel procedimento istaurato da Gagliardi nei confronti di Gagliardi,

- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto n. cronol. 10/20/2019 del 11/10/2019 RG n. 1007/2019 della Corte d'Appello di Firenze;

